



COMUNE DI CONDOVE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Piazza Martiri della Libertà n.7 10055 CONDOVE
Tel. 0119643102 - Fax 0119644197

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 108

OGGETTO: FONDO DI PRODUTTIVITA' 2025. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE E RELATIVA DISTRIBUZIONE.

L'anno duemilaventicinque addì dodici del mese di novembre alle ore tredici e minuti zero, regolarmente convocata, in videoconferenza ai sensi del Regolamento per lo svolgimento delle sedute in modalità telematica, approvato con deliberazione di G.C. n. 39/2022, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati alla seduta i componenti della Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SUPPO Jacopo - Sindaco	Sì
2. RIVA Susanna - Assessore Esterno	Sì
3. BELTRAME Riccardo - Assessore Esterno	Sì
4. ALLAIS Giorgia - Assessore Esterno	Sì
5. SENOR Simona - Assessore Esterno	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Assume la presidenza il Sindaco SUPPO Jacopo

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. CANE Alberto

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: FONDO DI PRODUTTIVITA' 2025. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE E RELATIVA DISTRIBUZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco

Visti:

- la Legge di Bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024);
- il D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i., lo statuto ed il regolamento comunale di contabilità;
- il Bilancio di previsione 2025 -2027 approvato con deliberazione C.C. n° 61 del 20/12/2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 29/01/2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025 / 2027;
- la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 23 giugno 2001, n. 118 coordinato con il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

Richiamati:

- l'art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 59, comma 1, lettera p del D.Lgs. n. 446/1997;
- gli artt. 40, comma 3 e 40-bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- gli artt. 18, 19 e 31 del D.Lgs. 150/2009;
- il CCNL siglato in data 21.5.2018, in particolare gli artt. 67, 68, 70, 56 quinquies e 56 sexies del C.C.N.L. 21.5.2018;
- il CCNL siglato in data 16.11.2022 e in particolare l'art. 79;
- i CCNL 31.3.1999, 1.4.1999, 14.9.2000, 5.10.2001, 22.1.2004, 9.5.2006, 11.4.2008 e 31.07.2009;

Premesso che in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali per il triennio 2019-2021 e che il suddetto CCNL stabilisce all'art. 79, che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano determinate annualmente dagli Enti, secondo le modalità definite da tale articolo e individua le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità nonché le risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, individuando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio;

Visto l'art. 40 bis comma 3 e seguenti del d.lgs n. 165/2001 per il quale gli Enti Locali sono tenuti a inviare entro il 31 maggio di ogni anno alla Corte dei Conti le informazioni relative alla contrattazione decentrata integrativa, certificati dagli organi di controllo interno;

Dato atto che:

- la dichiarazione congiunta n. 2 del C.C.N.L. del 22.1.2004 prevede che tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di attività di gestione delle risorse umane, affidate alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante l'adozione di atti di diritto comune, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro e individua il responsabile del settore personale quale soggetto competente a costituire con propria determinazione il fondo di alimentazione del salario accessorio secondo i principi indicati dal contratto di lavoro;

Vista la Legge n. 15/2009 e il D.Lgs. n. 150/2009 “Attuazione della legge n. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”, con particolare riferimento alle modifiche apportate dal sopracitato D.Lgs. n. 150/2009, e art. 40 “Contratti collettivi nazionali ed integrativi” e art. 40bis “Controlli in materia di contrattazione integrativa”;

Considerato che il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ssmmii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Vista la Legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo», stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.

Visto l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che stabiliva “Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Visto l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato.”

Richiamato l'art. 33 comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in Legge 58/2019 (c.d. Decreto “Crescita”) e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che a partire dall’anno 2020 il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018;

Visto l'art. 8 c.3 del D.L. n.13/2023 che consente agli Enti Locali titolari delle misure del PNRR e soggetti attuatori, al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e che rispettano le condizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo, di incrementare oltre il limite introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016;

Tenuto conto che nel periodo 2011-2014 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto non deve essere applicata la riduzione del fondo;

Richiamato l'importo totale del fondo anno 2016, per le risorse soggette al limite (con esclusione dei compensi destinati all'avvocatura, ISTAT, art. 15 comma 1 lett. k CCNL 1.4.1999, gli importi di cui alla lettera d) dell'art. 15 ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D. Lgs. 75/2017, le economie del fondo dell'anno 2015 e delle economie del fondo straordinari anno 2015), pari ad € 27.068,93.

Dato atto che le ultime disposizioni individuano controlli più puntuali e stringenti sulla contrattazione integrativa;

Premesso che:

- il Comune di Condove ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Equilibrio di Bilancio" e il principio del tetto della spesa del personale sostenuta rispetto criterio riduzione spesa mancante;
- il numero di dipendenti in servizio nel 2025, calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021, pari a 17,50 è inferiore o uguale al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 pari a 18, pertanto, in attuazione dell'art. 33 c. 2 D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il fondo e il limite di cui all'art. 23 c. 2 bis D.Lgs. 75/2017 non devono essere adeguati in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018;
- ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali sono già stati erogati in corso d'anno alcuni compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi economici, ecc), frutto di precedenti accordi decentrati;
- il grado di raggiungimento del Piano delle Performance assegnato nell'anno verrà certificato dall'Organismo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli stessi ed il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza

Considerato che:

- è quindi necessario fornire gli indirizzi per la costituzione, del suddetto fondo relativamente all'anno corrente;
- è inoltre urgente, una volta costituito il fondo suddetto, sulla base degli indirizzi di cui al presente atto, provvedere alla conseguente contrattazione decentrata per la distribuzione del fondo stesso;
- a tal fine è necessario esprimere fin d'ora le direttive a cui dovrà attenersi la Delegazione di Parte Pubblica durante la trattativa per il suddetto contratto decentrato;

Ritenuto di:

a) esprimere i seguenti indirizzi per la costituzione del fondo delle risorse decentrate di parte variabile del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativo all'anno corrente:

- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 79 c. 2 lett. b) CCNL 2022, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo

dell'1,2% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 1997, sempre rispettando il limite dell'anno 2016. L'importo previsto è pari ad € 5.721,00.

Si precisa che gli importi, qualora non interamente distribuiti, non daranno luogo ad economie di fondo ma ritorneranno nella disponibilità del bilancio dell'Ente.

- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 79, comma 2 lett. c) del CCNL 16.11.2022 delle somme necessarie ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva dell'ente, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, nonché obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale Art. 98 c.1 lett. c) CCNL 2022, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale, per un importo pari a € 8.600,00;

In particolare tali obiettivi saranno contenuti nel PIAO 2025 all'interno del Piano della Performance in corso di approvazione da parte della Giunta Comunale;

Si precisa che i suddetti importi, qualora non interamente distribuiti, non daranno luogo ad economie di fondo ma ritorneranno nella disponibilità del bilancio dell'Ente;

- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 79 c. 3 CCNL 2022, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dello 0,22% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 2018. Tale incremento sarà da ripartire in maniera proporzionale tra E.Q. e "fondo trattamento accessorio" sulla base dei relativi importi riferiti all'anno 2021. Per le E.Q. tali importi saranno da distribuire quale incremento sull'indennità di risultato;
- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 79 c. 3 CCNL 2022, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dello 0,22% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 2018, quale recupero una tantum relativo all'annualità 2022 ai sensi dell'art. 79 c.5 CCNL 2022. Tale incremento sarà da ripartire in maniera proporzionale tra E.Q. e "fondo trattamento accessorio" sulla base dei relativi importi riferiti all'anno 2021. Per le E.Q. tali importi saranno da distribuire quale incremento sull'indennità di risultato;
- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 67 comma 3 let. c) del CCNL 21.5.2018 delle somme destinate alle attività di recupero IMU e TARI in riferimento all'art. 1 comma 1091 della L. 145 del 31.12.2018 (Legge di Bilancio 2019) da distribuire ai sensi del regolamento vigente in materia e nel rispetto della normativa vigente in materia per € 3776,43;
- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 67 comma 3 let. c) del CCNL 21.5.2018 delle somme destinate alle attività di dematerializzazione delle Liste elettorali (ANPR) da distribuire al personale coinvolto nelle attività per € 976,00;
- Compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili e nel rispetto dell'equilibrio pluriennale asseverato dall'Organo di revisione, la Giunta comunale autorizza: l'iscrizione di € 11.000,00 tra gli incrementi aventi carattere di certezza e stabilità non soggetti al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, del D.L. 25/2025, convertito con modificazioni dalla Legge n. 69/2025, destinati al finanziamento stabile del Fondo delle risorse decentrate del personale dipendente;

b) In merito all'utilizzo del fondo, fornisce i seguenti indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica

- Gli importi destinati alla performance dovranno essere distribuiti in relazione agli obiettivi coerenti col DUP e contenuti all'interno del Piano della Performance/PIAO 2025. Tali obiettivi dovranno avere i requisiti di misurabilità ed essere incrementali rispetto all'ordinaria attività lavorativa. Inoltre, le risorse destinate a finanziare le performance dovranno essere distribuite

sulla base della valutazione da effettuare a consuntivo ai sensi del sistema di valutazione vigente nell'Ente e adeguato al D.Lgs. 150/2009;

sono fatte salve, in ogni caso, tutte le piccole modifiche non sostanziali che la delegazione ritenga opportune;

Appurato che:

- le spese di cui al presente provvedimento non alterano il rispetto del limite delle spese di personale rispetto criterio riduzione spesa mancante e ribadito che le risorse variabili verranno distribuite solo se sarà rispettato l'“Equilibrio di Bilancio” dell'anno corrente e solo se non saranno superati i limiti in materia di spesa di personale;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dai Responsabili dell'Area Amministrativa e Contabile ai sensi dell'art. 49 I comma del T.U. Dl.gs n. 267/00 e s.m.i.;

Con voti unanimi espressi in forma palese dai presenti;

D E L I B E R A

1. **di esprimere** gli indirizzi per la costituzione variabile del fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL 21.5.2018 e art. 79 del CCNL 16.11.2022 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativi all'anno 2025 e di autorizzare l'inserimento delle risorse variabili nei modi e nei termini riportati in premessa;
2. **di esprimere** le direttive alle quali dovrà attenersi la Delegazione Trattante di Parte Pubblica, nel contrattare con la Delegazione Sindacale un'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente, che dovrà essere sottoposta a questa e all'organo di revisione contabile per l'autorizzazione e la definitiva stipula, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria prevista ai sensi del D.Lgs. 150/2009 nei termini riportati in premessa;
3. **di inviare** il presente provvedimento ai Responsabili dei servizi interessati per l'adozione degli atti di competenza e per l'assunzione dei conseguenti impegni di spesa, dando atto che gli stanziamenti della spesa del personale attualmente previsti nel bilancio 2025 presentano la necessaria disponibilità.

Successivamente,

La Giunta, stante l'urgenza di provvedere, visto l'art. 134 – IV comma – del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese

D E L I B E R A

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Firmato Digitalmente
SUPPO Jacopo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
Dr. CANE Alberto